

# Codice Etico

# Attivecomeprima

# Onlus

## IL CODICE ETICO DI ATTIVECOMEPRIMA ONLUS

### Nozione

Con il termine "Codice Etico" si intende quel complesso di norme che regolano i rapporti tra un Ente e i suoi interlocutori.

Esso mira a prevenire i reati e i comportamenti illeciti di quanti operano in nome e per conto di una Organizzazione, pubblica o privata che sia, e ad assicurare che i medesimi operatori siano rispettosi dei principi contenuti nell'atto costitutivo dell'Ente e delle disposizioni legislative dello Stato in cui operano. Mira inoltre ad assicurare i soggetti terzi, in specie i finanziatori, sul regolare funzionamento dell'Ente e sulla affidabilità della sua gestione. Il Codice Etico costituisce quindi il naturale completamento del Bilancio Sociale.

### Riferimento giuridico

Il Codice Etico trova il suo riferimento normativo nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001 che, emanato l'8 giugno di quell'anno, è stato pubblicato il 19 dello stesso mese nella Gazzetta Ufficiale n. 140 con il titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il riferito decreto introduce nel nostro ordinamento giuridico il principio della oggettiva responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di reati e di illeciti posti in essere dai diretti suoi collaboratori ovvero da quanti nell'Ente ricoprono posizioni organizzative apicali o di rappresentanza. Dell'illecito commesso rispondono dunque non più solo i soggetti che materialmente compiono il fatto ma anche l'Ente nel cui **interesse** o **vantaggio** l'illecito è stato compiuto.

Si concretizza l'ipotesi dell'interesse allorquando la condotta illecita venga posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'Ente e a nulla vale la circostanza che l'obiettivo non sia stato conseguito. Si configura, invece, l'ipotesi del vantaggio quando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito con l'intento di fare conseguire una utilità all'Ente da cui dipende o che rappresenta, fa comunque conseguire al medesimo un beneficio economico.

In relazione al tipo di illecito commesso la legge dispone misure interdittive e sanzionatorie, tra queste la chiusura dell'Ente, la revoca delle agevolazioni e dei finanziamenti pubblici ricevuti. La legge consente poi ai soci di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori che si siano macchiati di illecito amministrativo o abbiano posto in essere uno di quei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

## **Recepimento normativo**

Per evitare che l'Ente venga chiamato a rispondere del fatto omissivo ovvero del comportamento illecito del proprio collaboratore o amministratore è necessario, così come dispone la menzionata legge, che l'Ente dimostri di avere adottato una serie di regole comportamentali o di condotta idonee a prevenire gli illeciti amministrativi o i reati elencati negli articoli 24 - 24 bis - 24 ter - 25 - 25 bis - 25 bis.1 - 25 ter - 25 quater - 25 quater 1 - 25 quinquies - 25 sexes - 25 septies - 25 octies - 25 novies - 25 decies - 25 undecies - 25 duodecies del decreto 231/2001.

Con l'intento di raggiungere siffatto obiettivo, Attivecomeprima Onlus ha predisposto il presente documento con cui da contezza dei principi etici e di condotta cui debbono attenersi, nello svolgimento della propria attività, sia i rappresentanti istituzionali dell'Ente sia quanti collaborano con l'Associazione per il perseguimento dei suoi fini statutari.

## **I principi etici che presidono all'attività di Attivecomeprima**

Nell'espletamento delle attività assegnate, i rappresentanti dell'Associazione, i collaboratori e i consulenti dovranno uniformare la loro condotta ai seguenti principi:

### *Imparzialità*

È fatto divieto di tenere comportamenti discriminatori in base all'età, al sesso, alla razza, alle credenze religiose e alle opinioni politiche.

### *Comprensione*

Assicurare ai soggetti che accedono ai servizi dell'Associazione comportamenti adeguati e rispettosi del loro stato di salute e del loro disagio fisico o psichico.

### *Riservatezza*

Trattare con riservatezza, nell'assoluta osservanza degli obblighi imposti dalla legge sulla privacy, i dati personali e sensibili di quanti fruiscono dei servizi erogati dall'Associazione.

### *Legalità*

Improntare le azioni e i comportamenti al principio di legalità, essere cioè rispettosi della legge in generale e delle norme del presente Codice in particolare. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Associazione può essere in violazione dell'enunciato principio.

### *Diligenza e Correttezza*

Svolgere i compiti e le attività demandate con diligenza e correttezza, non tenendo comportamenti lesivi del buon nome e del prestigio dell'Associazione.

### *Corretto utilizzo dei beni*

Non utilizzare le strutture dell'Associazione e gli strumenti di lavoro (postazioni informatiche, servizi telefonici e telematici ecc. ) per scopi diversi da quelli istituzionali,

### **Le norme etiche in capo all'Associazione**

Dal canto suo l'Associazione deve:

- Adottare comportamenti rispettosi dei diritti degli utenti, dei Soci, dei collaboratori e dei soggetti terzi
- Rispettare i principi di correttezza e di verità nel formulare e redigere i bilanci
- Informare correttamente i Partner e i Finanziatori sull'attività svolta e sulle prospettive dell'Associazione.
- Non frapporte ostacoli all'attività di controllo da parte dei Soci o dei Revisori dei Conti

### **I destinatari**

Destinatari del presente Codice sono: I soci, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti di cui l'Associazione si avvale, i volontari e i fornitori.

Tutti i destinatari sono obbligati, nello svolgimento dei compiti loro affidati, a non esporre l'Associazione ai rischi o a una delle responsabilità previste nel D.Lgs 231 del 2001.

### **Rapporto con i soci**

Il rapporto con i soci è regolato dallo Statuto, le cui ultime modifiche sono state approvate dall'Assemblea Generale il 27 marzo 2006.

L'Associazione si impegna a promuovere e sviluppare con e tra i suoi associati rapporti di fiducia e di rispetto

### **Rapporto con i collaboratori e i consulenti**

L'Associazione si avvarrà della prestazione di collaboratori e di consulenti solo nel caso di comprovata necessità. Le condizioni contrattuali poste a base del rapporto di collaborazione e consulenza dovranno tenere conto di un conveniente rapporto tra prestazioni rese e costo sostenuto.

## **Prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi**

Il Consiglio Direttivo di Attivecomeprima Onlus, presa visione del contenuto del presente Codice Etico, lo fa proprio e si impegna a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci, a divulgarne il contenuto, a rispettare e fare rispettare le norme in esso contenute.

I soci, i collaboratori, i professionisti, i consulenti, i volontari dell'Associazione, sono tenuti a segnalare, per iscritto e non in forma anonima, al Comitato Etico quei comportamenti, di cui siano venuti a conoscenza, che a loro parere possono costituire violazione di una o più norme etiche.

## **Comitato Etico**

Il Comitato Etico sarà composto di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Non ne potranno fare parte, per ovvii motivi di indipendenza dell'Organo, i componenti del Consiglio Direttivo.

I componenti, che eleggono nel loro seno il Presidente, durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.

Competono al Comitato:

- Valutare le segnalazioni pervenute, ascoltando le parti interessate
- Disporre le sanzioni.

Nell'attesa della sua costituzione ed in via del tutto straordinaria, i compiti del Comitato Etico saranno assolti dal Collegio dei Sindaci.

## **Sanzioni**

La violazione di una norma comportamentale o di condotta di cui al presente Codice Etico assume valenza diversa a seconda del soggetto che l'ha compiuta.

Qualora la violazione sia stata compiuta da un socio, che non faccia parte del Consiglio Direttivo, il provvedimento sanzionatorio, disposto dal Comitato Etico ma comminato dal Consiglio Direttivo, può consistere nella:

- Diffida, ossia l'ordine dell'immediata cessazione della violazione
- Sospensione per un periodo limitato
- Decadenza dall'Associazione.

Ove la violazione invece sia stata posta in essere da un componente del Consiglio Direttivo, il Comitato Etico, dopo avere disposto la provvisoria sospensione dall'incarico, ne da immediata comunicazione all'Assemblea Generale dei Soci, cui competerà, sulla base di

quanto proposto dal Comitato, la determinazione della sanzione, in essa compresa l'eventuale azione risarcitoria per il danno cagionato all'Associazione.

Quando la violazione venga invece posta in essere da un collaboratore ovvero da un consulente la sanzione sarà quella prevista nel contratto e, ove non prevista, quella proposta dal Comitato Etico ma disposta dal Consiglio Direttivo.